



ANNA
LOBOSCO
05.04.2022
11:13:45
UTC




SEBASTIANO
GIUSEPPE LEO
05.04.2022
12:16:21 UTC



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **48** del 04/04/2022

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti. Primo provvedimento.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
IN SANITA' – SPORT PER TUTTI

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA *GFS/SDL/2022/00001*

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti. Primo provvedimento.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si procede al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria predisposta dalla competente Sezione, che si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE N. 1

TOTALE € 183.956,49

Generalità dei creditori: [REDACTED]

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Bari – Seconda Sezione Civile – n. 1984/2021 – per sorte capitale e spese e competenze dei due gradi di giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 162.050,69 per sorte capitale, € 21.905,80 per spese legali;

Relazione sulla formazione del debito:

Con atto di citazione notificato in data 26.1.1999 i coniugi [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori [REDACTED], hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il dott. [REDACTED], la Gestione Liquidatoria ex UUSSLL BA/9 e la Gestione Liquidatoria ex UUSSLL BA/16 e la Regione Puglia per ivi sentirli condannare al risarcimento del danno cagionato alla loro figlio primogenito al momento della nascita, presso l'Ospedale di Monopoli. Il figlio, infatti, era nato con una grave e incurabile malformazione, diagnosticabile con l'esame ecografico, e rientrando tra quelle che consentono alla donna, entro il sesto mese di gravidanza, di scegliere se continuare ovvero interrompere la gestazione. Tale patologia, tuttavia, non era stata diagnosticata nonostante l'esecuzione di ben quattro esami ecografici da parte del dr. [REDACTED] (che aveva assistito la signora [REDACTED] durante la gestazione e anche durante il parto.

Al danno derivante da tale gravissima patologia, si è aggiunta la mancata assistenza prestata al minore da parte del Policlinico di Bari (ove era stato trasportato subito dopo la nascita), atteso che il neonato era stato lasciato privo delle necessarie cure, nella convinzione che non avesse grandi prospettive di vita.

Nel corso del giudizio sono state chiamate in causa le Compagnie di Assicurazione del medico e delle strutture sanitarie.

Con Sentenza n. 2923/2011 il Tribunale di Bari, accogliendo le richieste degli attori, condannava tutti i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno da questi patito iure proprio e iure hereditatis.

Avverso tale Sentenza hanno proposto appello il [REDACTED] e appello incidentale gli odierni attori, la Gestione Liquidatoria ex UUSSLL BA/9 e la Gestione Liquidatoria ex UUSSLL BA/16 e la Regione Puglia.

Con Sentenza n. 1984/2021 la Corte d'Appello di Bari ha confermato la Sentenza di Primo grado, condannando tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio.

La Sentenza è stata notificata in forma esecutiva ed è divenuta definitiva.

Con comunicazione PEC l'Avvocatura regionale ha chiesto alla competente Sezione di procedere alla liquidazione della quota parte di spettanza regionale, pari ad ¼ del totale, anche in considerazione della comunicazione della Struttura Burocratica della ASL Bari che comunicava di voler procedere alla liquidazione della relativa quota di competenza delle Gestioni Liquidatorie ex UUSSLL BA/9 e BA/16.

Ai fini del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio si precisa quanto segue:

a) Momento e circostanze nei quali è insorta l'obbligazione di pagamento

L'obbligazione giuridica è sorta per questa amministrazione a far data dalla notifica in forma esecutiva della Sentenza, pubblicata in data 29 novembre 2021 e notificata in data 19 gennaio 2022;

b) Ragioni del mancato impegno di spesa

Non era possibile prevedere l'esito del giudizio, quantificare l'entità del risarcimento né prevedere la data di conclusione della causa

c) Determinazione dell'ammontare del debito da riconoscere:

1. Sorte capitale € 162.050,69
2. Spese legali € 21.905,80

d) Quantificazione delle spese legali

Le spese legali ammontano ad € 21.905,80, e sono da liquidarsi in favore delle parti, non essendovi distrazione in favore del legale. Il legale è soggetto IVA; le parti non sono soggetti passivi IVA. Dettaglio

SPESE LEGALI

Onorari I grado	€ 48.812,56
già percepito	€ 26.933,33
Totale	€ 21.879,23
Spese generali (15% su onorari)	€ 3.281,88
Cassa Avvocati (4%)	€ 1.006,00
Totale Imponibile	€ 26.167,11
IVA	€ 5.756,77
TOTALE	€ 31.923,88
Onorari II grado	€ 37.760,49
Spese generali (15% su onorari)	€ 5.664,07
Cassa Avvocati (4%)	€ 1.736,98
Totale Imponibile	€ 45.161,55
IVA	€ 9.935,54
spese esenti	€ 602,26
TOTALE	€ 55.699,35
Netto a pagare	€ 87.623,23
Quota Regione 1/4	€ 21.905,80

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza Corte d'Appello di Bari – Seconda Sezione Civile – n. 1984/2021 – per sorte capitale e spese e competenze dei due gradi di giudizio, per complessivi € 183.956,49.

Si attesta di aver provveduto alla richiesta di parere preventivo da parte del Collegio dei revisori dei conti – reso con verbale n. 64 del 22 marzo 2022, allegato alla presente proposta – con cui il Collegio ha espresso parere favorevole.

RELAZIONE MODIFICA ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 48 PUBBLICATA SUL BURP DEL 3.12.2021

Con l'art. 9 della Legge Regionale nr. 48 pubblicata sul B.U.R. n. 150 del 03.12.2021 è stato interamente sostituito il comma 4 dell'articolo 5 della Legge Regionale 30 dicembre 1994 nr. 38 relativo alla possibilità di contrarre anticipazioni di tesoreria da parte degli Enti del Sistema Sanitario Regionale.

A seguito di segnalazione pervenuta da parte del Ministero della Salute occorre procedere alla modifica del detto articolo, al fine di evitare ogni qualsivoglia interpretazione della disposizione che possa violare la norma quadro di riferimento (articolo 2, comma 2-sexies del Decreto Legislativo n. 502/1992), a chiarire che il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale sia da intendersi complessivo per la totalità delle anticipazioni contraibili.

La disposizione in questione sarà riproposta nella seguente formulazione:

"Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'artico/o 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al verificarsi di esigenze di liquidità non fronteggiabili con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni mensili del fondo sanitario, gli Enti del Sistema Sanitario Regionale sono autorizzati a contrarre, con i rispettivi istituti di credito tesorieri, anticipazioni nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale."

Il Dirigente
(Dr. Benedetto G. Pacifico)

Firmato digitalmente da
BENEDETTO GIOVANNI PACIFICO
Regione Puglia
Firmato il 23/03/2022 11:10
Seriale certificato : 819214

Il Direttore del Dipartimento
(Vito Montanaro)

 Vito Montanaro
23.03.2022
14:27:11
GMT+00:00

L'Assessore
(Rocco Palese)

 ROCCO PALESE
Regione Puglia
25.03.2022 10:27:53
GMT+01:00

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

1. E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito fuori bilancio derivante dal seguente provvedimento giurisdizionale:
 - a) Sentenza Corte d'Appello di Bari – Seconda Sezione Civile – n. 1984/2021 – per sorte capitale e spese e competenze dei due gradi di giudizio, per complessivi € 183.956,49.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:
 - a) Missione 1 - Programma 11 – Titolo 1 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo U001317 – codice UE 08 - CRA 10.04 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per € 21.905,80
 - b) Missione 13 - Programma 1 – Titolo 1 – Piano dei Conti Finanziario 1.04.02.05 - Capitolo U1301024 – codice UE 08 - CRA 15.03 - "Risorse per le Gestioni Liquidatorie" per € 162.050,69.

Art. 3

(Modifica articolo 9 della legge regionale n. 48 pubblicata sul BURP del 3.12.2021)

1. L'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 48 è sostituito dal seguente: "Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al verificarsi di esigenze di liquidità non fronteggiabili con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni mensili del fondo sanitario, gli Enti del Sistema Sanitario Regionale sono autorizzati a contrarre, con i rispettivi istituti di credito tesoreri, anticipazioni nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale".
2. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.